



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Luigi Reale	Presidente
Dott. Egidio de Leone	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al **P.U. 12-1/2026** ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto il 20 aprile 2026 da:

[redacted] rappresentata dall'Avv.ta Sabrina Pecora e dal Rag. [redacted]

**RICORRENTE**

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

**Motivi in fatto ed in diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 20 aprile 2026, [redacted] ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i., riferendo di vivere in Frontone e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i..

Nel ricorso, [redacted] ha riferito che la causa principale che ha determinato la situazione di sovraindebitamento va ricercata nella partecipazione - poi ceduta a [redacted] e [redacted] nel 2015 - che l'istante deteneva, in qualità di socia, nella società La Nuova [redacted] dichiarata fallita nel 2017, i cui debiti (specie quelli erariali, pari ad €318.719,05) maturati sino alla data di scioglimento del rapporto la ricorrente è stata chiamata a rispondere, secondo il disposto dell'art. 2291 c.c., seppure a condizione che il creditore non sia riuscito a soddisfarsi sul patrimonio della società (art. 2304 c.c.).

Dal lato attivo, la ricorrente è titolare della proprietà piena di tre fabbricati siti in Frontone dal valore stimato complessivamente in €63.600,00, e di altri terreni; tali immobili sono oggetto di una procedura esecutiva pendente presso questo Tribunale. La ricorrente percepisce altresì un assegno

mensile pensionistico di €1.550,00 circa, oggetto di un pignoramento avviato da [ ] riferendo di poter mettere a disposizione della procedura la somma mensile di €350,00; è inoltre titolare di un conto corrente postale con un saldo attivo, al 16 marzo 2026, di €134,86. Dal lato passivo, il monte debitorio è complessivamente pari ad €529.387,87.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice e risulta completa ed attendibile.

In conclusione, [ ] ha chiesto di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ed, alla sua conclusione, la declaratoria di inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 16 marzo 2026, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo e precisa che la debitrice percepisce una pensione di circa €1.760,00 mensili.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni. La relazione, infine, indica esaurientemente le cause di indebitamento del ricorrente, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ed attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori, riferendo altresì che l'indebitamento complessivo è pari ad €518.343,81 (di cui, come già accennato, €313.100,53 vantati da [ ]

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della parte ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c., della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, vista la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta altresì l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Gaia Vergari, già [ ] difettando ragioni a ciò ostative. A tal proposito va specificato che, ai sensi dell'art. 275, c. 3 c.c.i.i., il compenso dell'O.c.c., da considerarsi credito prededucibile, deve essere liquidato dopo l'approvazione del rendiconto, in accordo con il D.M. 202/2014, tenendo in ogni caso conto dell'accordo intervenuto con la parte sovraindebitata: la giurisprudenza di merito ha chiarito, con orientamento condivisibile, che qualora il compenso dell'O.c.c. sia inserito nello stato passivo della procedura, esso non è immodificabile, perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso O.c.c.) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente "conflitto di interessi" (Tribunale di Milano

29 febbraio 2024). Diversamente, il compenso maturato dai c.d. *advisors* non può considerarsi credito prededucibile, posto che l'art. 277, c. 2 c.c.i.i. è stato abrogato dal D.Lgs. 136/2024 e, per altro verso, l'art. 6 c.c.i.i. non menziona il compenso dell'*advisor* che ha fornito assistenza per la presentazione della domanda di liquidazione controllata fra i crediti prededucibili.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

Alla luce dell'art. 268, c. 4, lett. b) c.c.i.i. – secondo cui “*Non sono compresi nella liquidazione: (...) b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*” – a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, sarà compito del liquidatore proporre istanza, indirizzata al Giudice delegato, volta a determinare la quota del reddito eventualmente da sottrarre alla procedura liquidatoria. Pertanto, tale valutazione deve ritenersi di competenza esclusiva del Giudice delegato (come similmente prevede l'art. 146 c.c.i.i. in materia di liquidazione giudiziale) e non del Tribunale, non essendo tale statuizione menzionata all'art. 270 c.c.i.i., che tipizza il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata (Corte d'Appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025).

In merito alla domanda di esdebitazione *ex* artt. 278 e ss. c.c.i.i., essa dovrà essere riproposta ed esaminata solo a seguito del decorso del termine di tre anni dall'apertura della liquidazione controllata o al momento della chiusura della liquidazione controllata, in conformità a quanto previsto dall'art. 282 c.c.i.i..

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di  nata a
- Nomina Giudice delegato il Dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il  nella persona dell'Avv.ta Gaia Vergari;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 4 maggio 2026

Il Giudice relatore ed estensore  
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente  
Dott. Luigi Reale